

# COMUNE DI PRAIA A MARE

## PROVINCIA DI COSENZA

VERBALE DI SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE COPIA

N. 56 DATA 28.12.2012

OGGETTO:“ Approvazione Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi”

L'anno duemiladodici il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 12.00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente, come da avvisi scritti notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, urgente e aperta al pubblico - in prima convocazione.

- Risultano presenti i Sigg.:

1)	PRATICO' Antonio	SINDACO	SI
2)	GIANNOTTI Antonio	Consigliere	SI
3)	CEGLIE Rosa	Consigliere	SI
4)	ESPOSITO Francesca	Consigliere	SI
5)	DE PRESBITERIS Roberto	Consigliere	SI
6)	DE LORENZO Antonino	Consigliere	SI
7)	TRIMBOLI Francesco	Consigliere	SI
8)	MAIORANA Anna	Consigliere	NO
9)	DE PAOLA Pietro	Consigliere	NO
10)	DEPRESBITERIS Anna Maria	Consigliere	NO
11)	MARSIGLIA Francesco	Consigliere	SI

Totale presenti n. 8 assenti n 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa ALGIERI Santa Rosaria con funzioni di verbalizzante.

La seduta è aperta al pubblico

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. **Trimboli Francesco** nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale dichiara aperta la seduta .

## II PRESIDENTE

Prima di iniziare la discussione del punto chiede la parola il Sindaco per comunicare al Consiglio Comunale che in data 27.12.2012 la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 198 ha disposto un prelievo di €. 15.070,00 dal fondo di riserva per impinguare l'intervento 1.01.04.03 del bilancio 2012

Dopo, il Presidente passa la parola al consigliere **Ceglie Rosa**

*“L'approvazione del D.L. 6 dicembre 2011, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214 (Decreto Monti), ha portato all'istituzione di due nuovi pilastri della fiscalità comunale, il primo rappresentato dalla già nota IMU e il secondo dalla sostituzione, dell'attuale regime T.A.R.S.U. con il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES).*

*Quest'ultimo, dovrà garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento in regime di esclusiva (privativa) e l'ulteriore copertura dei costi dei servizi indivisibili. Il percorso individuato dal Legislatore per l'applicazione del nuovo tributo è molto complesso e presenta pregi e criticità.*

*Da un lato vi è il pregio di avere definito come dovranno essere disciplinate le due principali entrate comunali nei prossimi anni e di avere ancorato tali entrate alla fiscalità immobiliare, una fattispecie di fiscalità che nei periodi di crisi economico/finanziaria, come quella che stiamo attraversando, può fornire maggiori garanzie rispetto ad altre forme di fiscalità.*

*Dall'altro lato, sono presenti molteplici criticità, legate alle modalità con cui sono state predisposte le normative di riferimento che richiamano frequentemente le disposizioni che disciplinavano i vecchi tributi, tutte norme con le quali la disciplina dei nuovi tributi deve continuare a coordinarsi.*

*Il nuovo tributo, ha una natura dicotomica, costituito in due voci, rappresentate rispettivamente:*

*1) da una tassa mirata a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani suddivisa a sua volta in una*

*Quota Fissa - determinata in funzione delle componenti essenziali del servizio;*

*Quota Variabile - determinata in funzione della quantità e qualità dei rifiuti conferiti e dei costi di gestione*

*2) da una maggiorazione, avente natura di imposta, riferita ai servizi indivisibili resi dai Comuni; e si ispira, sotto certi aspetti, al modello della T.A.R.S.U., come nel caso del presupposto impositivo che continua ad essere collegato alla presenza di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti; mentre per altri aspetti alla T.I.A., come per le modalità di definizione del prelievo, i cui criteri sono individuati tra quelli indicati dal D.P.R. 158/1999 c.d. "metodo normalizzato"; nel metodo di definizione del prelievo che sarà utilizzato nel 2013,*

*Inoltre, per come precedentemente indicato, essendo finalizzato alla copertura integrale dei "costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante attribuzioni di diritti di esclusiva, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni", (art. 14, c. 1.) è opportuno evidenziare come il Comune di Praia a Mare abbia opportunamente già provveduto in passato nel procedere all'assimilazione dei rifiuti speciali (ex art. 184., c. 3 Codice Ambiente) agli urbani.*

*Tale assimilazione, oggi rappresenta il presupposto per l'espletamento del servizio in via "esclusiva" da parte del Comune e, conseguentemente, costituisce il presupposto impositivo verso tutti quei contribuenti che dichiarano il possesso di locali in cui si producono rifiuti "speciali" (trattasi di rifiuti derivanti da attività agricole, artigianali, industriali, commerciali, di servizio, di gestione delle acque, di scavo, demolizione, ecc.).*

*Inoltre, è da evidenziare come il Decreto Monti, nel disporre l'abbandono della T.A.R.S.U. e la sua sostituzione con la TARES ha statuito anche da un punto di vista normativo la natura tributaria della nuova imposta, conformemente alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 14/07/2009, ponendo fine, tra l'altro, ad un periodo «transitorio» durato oltre quindici anni; periodo in cui non si è mai completato il passaggio dalla vecchia T.A.R.S.U. alla T.I.A. con conseguenti situazioni di difformità nell'applicazione del prelievo sul territorio nazionale. In sintesi si coglie l'opportunità di illustrare le principali caratteristiche del Nuovo tributo che oggi ci accingiamo ad istituire mediante l'approvazione del Regolamento oggetto del Punto all'ordine del giorno”.*

A questo punto, prima di iniziare a leggere gli articoli del regolamento il Consigliere Marsiglia Francesco propone di leggere e discutere solo gli articoli che saranno oggetto di emendamenti da parte della minoranza in quanto l'intero regolamento è stato portato a

conoscenza di tutti i consiglieri essendo stata fornita una copia a tutti consiglieri.

Il Sindaco ritiene che tutti gli articoli del regolamento debbano essere letti e discussi in quanto il pubblico presente deve riuscire a capire l'argomento in discussione.

Riprende la parola il consigliere Ceglie Rosa che legge **l'art. n.1**

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

*Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Praia a Mare, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del regolamento di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 06/12/2011, n. 201 e, in via transitoria, fino all'anno successivo all'entrata in vigore di quest'ultimo, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.*

Alla fine della lettura dell'art. 1, il Presidente sottopone a votazione l'articolo così come proposto.

Votazione 7 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco); **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge **l'art. n.2**

#### ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

*Nel comune di Praia a Mare è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201.*

*Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dal regolamento previsto dall'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011.*

Alla fine della lettura dell'art. 2, il Presidente sottopone a votazione l'articolo così come proposto.

Votazione 7 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco); **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge **l'art. n.3** ;

#### COMPONENTI DEL TRIBUTO

*Il tributo si articola in due componenti:*

*componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;*

*componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 25 del presente regolamento.*

Alla fine della lettura dell'art. 3, il Presidente sottopone a votazione l'articolo così come proposto.

Votazione 7 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco); **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge **l'art. n.4**

#### PRESUPPOSTO

1. *Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 6.*

Alla fine della lettura dell'art. 4, il Presidente sottopone a votazione l'articolo così come proposto.

Votazione 7 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco); **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge **l'art. n.5** ;

#### SOGGETTI PASSIVI

*il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.*

*Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.*

*Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.*

Alla fine della lettura dell'art. 5, il Presidente sottopone a votazione l'articolo così come proposto.

Votazione 7 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco); **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge **l'art. n.6** ;

#### LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in **qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno** qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre **rifiuti urbani**, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito / esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, **a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale**, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche **pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.**

Il consigliere **Marsiglia Francesco** propone di eliminare “ chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso....” Perché in contrasto con il punto 1 comma b) dell'art. 7;

Il Presidente sottopone a votazione la proposta del consigliere Marsiglia Francesco favorevoli 1 - contrari 7;

Il Presidente sottopone a votazione l'articolo 6 così come inizialmente formulato

Votazione 7 favorevoli - 1 contrario (Marsiglia Francesco) **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge **l'art. n.7** ;

#### LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte: a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio: Utenze domestiche

*solai e sottotetti non collegati da se aie, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori; locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati; locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.*

#### Utenze non domestiche

*locali dove si producono esclusivamente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti; centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana; aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra; aree impraticabili o intercluse da recinzione; aree in abbandono 0 di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo; aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse; aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.*

Il consigliere **Marsiglia Francesco** propone di eliminare gli ultimi due punti del comma a) ed il comma b);

Interviene il **Sindaco** per precisare “ il Consigliere Marsiglia sta confondendo il Regolamento per la TARES con il Regolamento di Polizia Urbana. Le sue argomentazioni sono disciplinate dal regolamento di polizia urbana, che non ha nulla a che vedere con la TARES che disciplina i rifiuti solidi urbani nelle forme e nei modi previsti dall'art. 14 del DL 201/2011. Pertanto su quelle aree non può esserci pretesa dell'Ente di alcun pagamento di rifiuti, ma necessita applicare il Regolamento di polizia Urbana e, in presenza di inadempimenti la Polizia Municipale deve attivarsi a far rispettare il regolamento. Pertanto, quanto previsto nell'articolo in esame dell'odierno regolamento è conforme alla legge.”

Il Presidente sottopone a votazione la proposta del consigliere Marsiglia Francesco favorevoli  
1 - contrari 7;

Il Presidente sottopone a votazione l'articolo 7 così come inizialmente formulato

Votazione 7 favorevoli - 1 contrario (Marsiglia Francesco); **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge l'**art. n.8** ;

#### *PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI*

*I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*

*L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 27 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).*

Alla fine della lettura dell'art. 8, il Sindaco propone di inserire un ulteriore comma "In caso di mancata indicazione nella denuncia delle superficie produttive di rifiuti speciali, l'esenzione prevista non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione e l'idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti di cui al comma precedente."

Si sottopone a votazione la proposta di inserire il comma 3 all'articolo 8.

Votazione 7 favorevoli - 1 contrario (Marsiglia Francesco);

Si sottopone a votazione l'art. 8 così come modificato con l'inserimento del comma 3

Votazione 7 favorevoli - 1 contrario (Marsiglia Francesco) **approvato con l'inserimento del nuovo comma 3;**

Il consigliere Ceglie Rosa legge l'**art. n.9** ;

#### *TARIFFA DEL TRIBUTO*

*1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.*

*2) La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 e dell'art. 13 del presente regolamento.*

*3) In via transitoria, a norma dell'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, fino all'anno successivo all'entrata in vigore del regolamento statale di individuazione dei criteri per la determinazione della tariffa, si applicano le disposizioni del D.P.R. 158/1999.*

Alla fine della lettura dell'art. 9, il Presidente sottopone a votazione l'articolo così come proposto.

Votazione 7 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco); **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge l'**art. n.10** ;

#### *DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE*

*1) La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data:*

*a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138.*

*In prima applicazione la base imponibile sarei rappresentata dalle superfici ai fini TARSU, stabilendo di effettuare le dovute rettifiche per la bonifica del dato imponibile entro il 30/10/2013. Si precisa che i risultati delle rettifiche sulla base imponibile, produrranno i loro effetti istantaneamente con riflesso diretto già sulla prima rata utile.*

*b. Per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella superficie catastale di cui al precedente punto dalla superficie calpestabile.*

*2) Per gli immobili ai quali si applica il criterio della superficie catastale già denunciati ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, di cui al capo III del D.Lgs 507/93 (Tarsu), la superficie è modificata d'ufficio dal Comune che provvede a darne apposita comunicazione agli interessati a seguito dell'incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del Territorio, secondo le modalità stabilite dall'apposito provvedimento del Direttore della predetta Agenzia.*

3) *La comunicazione di cui al comma precedente è inviata al soggetto denunciante l'immobile ai fini dell'applicazione della Tarsu.*

4) *Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari catastali*

*Tale specificazione ha lo scopo di chiarire che ove nel computo della superficie catastale di talune unità immobiliari (a destinazione ordinaria ma non ad uso abitativo) sia computata anche l'area pertinenziale, tassabile in virtù delle norme dell'art. 14 del D.L. 201/2011, quest'ultima non deve essere autonomamente dichiarata, scomputando il tributo per il tramite del fabbricato a cui è asservita. In ogni caso la stessa può anche omettersi, attendendo chiarimenti ufficiali.*

*dell'immobile di provvedere alla presentazione all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio della planimetria catastale dell'immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19/04/1994, n. 701.*

5) *Nelle more della presentazione della planimetria catastale, il tributo viene calcolato a titolo di acconto sulla base della superficie convenzionale determinata dall'Agenzia del Territorio con gli elementi in possesso della stessa o in mancanza mediante predisposizione di apposito accertamento da parte degli uffici competenti dell'ente. Una volta determinata l'effettiva superficie catastale, in seguito alla presentazione della planimetria, il Comune provvederà al conguaglio del tributo dovuto.*

6) *Il medesimo criterio di cui al precedente comma 5 è utilizzato per la determinazione della superficie imponibile delle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n. 122, come integrato dall'art. 2, comma 5-bis, dei D.L. 29/12/2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla Legge 26/01/2011, n. 10.*

7) *La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 lettera b) per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.*

8) *La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.*

Alla fine della lettura dell'art. 10, il Presidente sottopone a votazione l'articolo così come proposto. Votazione 7 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco); **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge l'**art. n.11** ;

#### **ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

*Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.*

Alla fine della lettura dell'art. 11, il Presidente sottopone a votazione l'articolo così come proposto. Votazione 7 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco); **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge l'**art. n.12** ;

#### **COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. *Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.*

*In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 ed in via transitoria dal D.P.R. 158/1999.*

2. *Ai sensi del D.P.R. 158/1999, nelle more dell'emanazione del regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.*

3. *A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.*

4. *I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.*

Alla fine della lettura dell'art. 12, il Presidente sottopone a votazione l'articolo così come proposto. Votazione 7 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco); **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge l'art. n.13 ;

#### DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

*Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.*

*Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 o, fino all'anno successivo a quello di emanazione dello stesso, dal D.P.R. 158/1999. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.*

*Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile). Fino all'anno successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, in virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:*

a. *la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/997*

b. *la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.*

*Fino all'anno successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, in virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:*

a. *la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato:*

b. *i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi.*

Alla fine della lettura dell'art. 13, il Presidente sottopone a votazione l'articolo così come proposto. Votazione 7 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco); **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge l'art. n.14 ;

#### PIANO FINANZIARIO

1. *La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario è redatto dall'Ente, in quanto soggetto gestore del servizio, e viene rimesso al Consiglio Comunale per la sua approvazione entro i termini previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione.*

2. *Il piano finanziario comprende:*

a. *il programma degli investimenti necessari;*

b. *il piano finanziario degli investimenti;*

c. *la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;*

d. *le risorse finanziarie necessarie.*

3. *Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:*

a. *il modello gestionale ed organizzativo;*

b. *i livelli di qualità del servizio;*

c. *la ricognizione degli impianti esistenti;*

d. *indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;*

e. *ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.*

4. *Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.*

Alla fine della lettura dell'art.14, il Presidente sottopone a votazione l'articolo così come proposto.

Votazione 7 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco); **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge l'art. n.15 ;

#### CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione del l'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione ed la CCII.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso, (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Alla fine della lettura dell'art.15, il Presidente sottopone a votazione l'articolo così come proposto.

Votazione 7 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco); **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge l'art. n.16 ;

#### DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Fino all'anno successivo a quello di entrata in vigore del regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 30 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale all'Ufficio Tributi, ad altri eventuali uffici coinvolti nonché al sindaco ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
  - a. anziano collocato in casa di riposo;
  - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 27. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti corrispondenti al nucleo familiare medio risultante nel comune e composto da 4 componenti, salva sempre la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti. (si rappresenta che tale criterio è meramente suppletivo dell'omissione del dato da parte del contribuente nella dichiarazione e sull'ammissibilità della prova contraria da parte del contribuente).
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune è composto da 4 componenti,

*salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art.27 dei soggetti fisici che occupano l'immobile. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.*

Alla fine della lettura dell'art.16, il Presidente sottopone a votazione l'articolo così come proposto.

Votazione 7 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco) **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge **l'art. n.17** ;

#### **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

*L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 27, comma 2, il possesso.*

*L'obbligazione tributaria cessa il mese in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 27.*

*La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 27.*

Alla fine della lettura dell'art.17, il Presidente sottopone a votazione l'articolo così come proposto.

Votazione 7 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco) **approvato**

Si allontana il Sindaco. Sono presenti n. 7 consiglieri.

Il consigliere Ceglie Rosa legge **l'art. n.18** ;

#### **ZONE NON SERVITE**

1. *Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dai vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità*

2. *Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.*

3. *Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% (minimo 60%) se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1200 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.*

4. *La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 27 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.*

Alla fine della lettura dell'art.18, il Presidente sottopone a votazione l'articolo così come proposto.

Votazione 6 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco) **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge **l'art. n.19** ;

#### **MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

*In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.*

Alla fine della lettura dell'art.19, il Presidente sottopone a votazione l'articolo così come proposto.

Votazione 6 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco); **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge **l'art. n.20** ;

#### **RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. *Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati isole ecologiche, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente, non inferiore a 50,00 Kg per tipologia di materiale.*

2. *In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 25 % della quota variabile della tariffa.*

#### **COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

3. *Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 50% della quota variabile della tariffa dei tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore della tributo la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del 30/03/2013.*
4. *Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.*

Il consigliere **Marsiglia Francesco** propone che al comma 1 dopo la parola materiale sia aggiunta la parole multimateriale ( plastica, vetro, alluminio, carta e cartoni); perché fare una differenziata di tutte le tipologie di materiale comporterebbe la non possibilità di conferire all'isola ecologica i rifiuti organici in quanto sottoposti al processo di compostaggio. Pertanto, senza alcuna specificazione e non conferendo tutte le tipologie di rifiuti non si potrebbe applicare la riduzione del 25% prevista;

Riprende il cons. Ceglie precisando che nei commi successivi sono previste le riduzioni e le comunicazioni da effettuare per il compostaggio per cui si ritiene di non dover in questo comma procedere a specificare le varie tipologie , pertanto chiede l'approvazione dell'articolo così come proposto,

Il Presidente sottopone a votazione la proposta del consigliere Marsiglia Francesco favorevoli 1 - contrari 6;

Il Presidente sottopone a votazione l'articolo 20 così come inizialmente formulato

Votazione 6 favorevoli - 1 contrario (Marsiglia Francesco); **approvato**

Rientra in aula il Sindaco. Risultano 8 presenti

Il consigliere Ceglie Rosa legge **l'art. n.21** ;

#### *RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE*

1. *Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo esclusivamente per la quota variabile.*
2. *La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 40% della sola quota variabile del tributo.*
3. *Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30/03 dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 dei D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.*
4. *Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.*

Alla fine della lettura dell'art.21, il Presidente sottopone a votazione l'articolo così come proposto.

Votazione 7 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco) **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge l'**art. n.22** ;

#### *RIDUZIONI TARIFFARIE*

1. *Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta, per la sola quota variabile» nelle seguenti ipotesi:*

- a. *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 10%;*
- b. *abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 5%;*
- c. *fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 5%.*

2. *Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.*

Il consigliere **Marsiglia Francesco** propone l'inserimento della riduzione del 10% per le abitazioni con unico occupante per uniformare l'art. 22 del regolamento con quanto espresso dalla legge 201/2011 ed arrivare ad una riduzione massima del 30%.

Interviene il Sindaco precisando che la legge non impone l'obbligo dell'applicazione delle riduzioni. Considerato che le riduzioni sono a carico dell'Ente che deve istituire un apposito capitolo. Oggi, essendo in una fase sperimentale abbiamo bisogno di capire la portata di tale riduzione per cui si ritiene di non poter accogliere tale proposta.

Il Presidente sottopone a votazione la proposta del consigliere Marsiglia Francesco favorevoli 1 - contrari 7;

Il Presidente sottopone a votazione l'articolo 22 così come inizialmente formulato

Votazione 7 favorevoli - 1 contrario (Marsiglia Francesco); **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge l'**art. n.23** ;

#### *ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI*

*Ai sensi dell'art. 14, comma 19, il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.*

Alla fine della lettura dell'art.23, il Presidente sottopone a votazione l'articolo così come proposto.

Votazione 7 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco) **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge l'**art. n.24** ;

#### *TRIBUTO GIORNALIERO*

1. *Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.*
2. *L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.*
3. *La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.*
4. *La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.*
5. *Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.*
6. *L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.*
7. *Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 25.*
8. *Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.*

9. *L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.*

Alla fine della lettura dell'art.24, il Presidente sottopone a votazione l'articolo così come proposto.

Votazione 7 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco) **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge l'**art. n.25** ;

#### *COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO*

1. *Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.*
2. *Il gettito della maggiorazione è destinato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.*
3. *Il Consiglio comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1 fino a 0,40 €/mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.*
4. *Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'art. 22, la riduzione prevista per le zone non servite (art. 18), la riduzione in caso di mancato svolgimento del servizio (art. 19), le riduzioni previste dai precedenti articoli 20 e 21, per le utenze domestiche e non domestiche e le altre riduzioni ed esenzioni di cui al precedente articolo 23.*
5. *Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.*
6. *Per l'anno 2013, la maggiorazione prevista dal presente articolo viene fissata pari a 0,40€/mq.*

Alla fine della lettura dell'art.25, il Presidente sottopone a votazione l'articolo così come proposto.

Votazione 7 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco) **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge l'**art. n.26** ;

#### *TRIBUTO PROVINCIALE*

1. *E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.*
2. *Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 25.*

Alla fine della lettura dell'art.26, il Presidente sottopone a votazione l'articolo così come proposto.

Votazione 7 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco) **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge l'**art. n.27** ;

#### *DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE*

1. *Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.*
2. *Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.*
3. *I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 15 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC all'indirizzo protocollo.praia@asmepec.it.  
La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del certificato di ricevimento nel caso di invio a mezzo PEC.*
4. *Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 15 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.*
5. *La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:  
Utenze domestiche*

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

- 6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 15 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
- 7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

Alla fine della lettura dell'art.27, il Presidente sottopone a votazione l'articolo così come proposto.

Votazione 7 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco) **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge l'art. n.28 ;

**RISCOSSIONE**

- 1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale.
- 2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.
- 3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno quattro rate trimestrali scadenti alla fine del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di giugno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
- 4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
- 5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Alla fine della lettura dell'art.28, il Presidente sottopone a votazione l'articolo così come proposto

Votazione 7 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco) **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge l'**art. n.29** ;

#### *RIMBORSI E COMPENSAZIONE*

1. *Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.*
2. *Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.*
3. *Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 28, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento*  
*Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.*

Alla fine della lettura dell'art.29, il Presidente sottopone a votazione l'articolo così come proposto.

Votazione 7 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco) **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge l'**art. n.30** ;

#### *IMPORTI MINIMI*

*Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 25 e del tributo provinciale di cui all'art. 26 è inferiore ad € 12,00.*

*Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.*

*Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore ai medesimo limite di cui al comma 1.*

Alla fine della lettura dell'art.30, il Presidente sottopone a votazione l'articolo così come proposto.

Votazione 7 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco) **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge l'**art. n.31**

#### *FUNZIONARIO RESPONSABILE*

*A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.*

Alla fine della lettura dell'art.31, il Presidente sottopone a votazione l'articolo così come proposto.

Votazione 7 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco) **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge l'**art. n.32** ;

#### *VERIFICHE ED ACCERTAMENTI*

1. *Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 27, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:*
  - a. *inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;*
  - b. *utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;*
  - c. *accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione dei contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:*
    - *degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;*
    - *del proprio personale dipendente;*

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio

tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale.

Alla fine della lettura dell'art.32 il Presidente sottopone a votazione l'articolo così come proposto.

Votazione 7 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco) **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge l'**art. n.33** ;

#### ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Alla fine della lettura dell'art.33, il Presidente sottopone a votazione l'articolo così come proposto.

Votazione 7 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco) **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge l'**art. n.34** ;

#### SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Alla fine della lettura dell'art.34, il Presidente sottopone a votazione l'articolo così come proposto.

Votazione 7 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco) **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge l'**art. n.35** ;

#### RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle

*normative vigenti*

Alla fine della lettura dell'art.35, il Presidente sottopone a votazione l'articolo così come proposto.

Votazione 7 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco) **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge l'**art. n.36** ;

*Art 36*

#### *TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI*

*1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.*

Alla fine della lettura dell'art.36, il Presidente sottopone a votazione l'articolo così come proposto.

Votazione 7 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco) **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge l'**art. n.37** ;

*Art 37 NORMA DI RINVIO*

*1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.Lgs 201/2011 e, in via transitoria fino all'anno successivo a quello di entrata in vigore del citato regolamento statale, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.*

Alla fine della lettura dell'art.37, il Presidente sottopone a votazione l'articolo così come proposto.

Votazione 7 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco) **approvato**

Il consigliere Ceglie Rosa legge l'**art. n.38** ;

#### *NORME TRANSITORIE E FINALI*

- 1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.*
- 2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa E applicazione della Tarsu, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.*
- 3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.*
- 4. in sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene determinalo in base ad apposita autocertificazione presentata dall'interessato entro il termine del 30/03/2013. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dal comma 4 dell'art. 16 del presente regolamento.*
- 5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.*

Interviene il Sindaco che propone di aggiungere un ulteriore comma n. 6 :*“Il nuovo sistema di prelievo sostituisce quello attualmente in vigore:*

- a) la tassa di smaltimento dei rifiuti prevista dal D.Lgs 15.11.1997 n. 507*
- b) la tariffa speciale per la gestione dei rifiuti assimilati previsti dall'art. 195 com. 2 lett. e) del D.Lgs 152/2007;*
- c) le addizionali ex ECA-MECA “*

Il Presidente sottopone a votazione la proposta del Sindaco favorevoli 7 – astenuti 1;

Il Presidente sottopone a votazione l'articolo 38 con le modifiche apportate, ossia con l'inserimento del comma 6. - **Votazione 7 favorevoli - 1 astenuto (Marsiglia Francesco) approvato con l'inserimento del comma 6**

A questo punto con votazione unanime si decide di dare per letti gli allegati al regolamento.

Successivamente il **Presidente** sottopone a votazione il regolamento nella sua interezza.

Chiede la parola il consigliere **Marsiglia Francesco** per fare la dichiarazione di voto: *“Il regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi TARES previsti dall’art. 14 del DL 210/2011, così come è stato concepito da questa amministrazione rappresenterà una ulteriore stangata che tartasserà le già provate tasche dei contribuenti praiesi. In un momento storico come quello che stiamo vivendo era opportuno colloquiare, non solo con il gruppo di minoranza ma con le varie rappresentanze professionali, come gli albergatori per limare i numerosi punti critici presenti nel regolamento che necessitavano di una maggiore riflessione per addivenire ad una corretta applicazione di quanto richiesto dalla legge. Questo regolamento, inoltre, è a totale svantaggio di tutte le aziende e imprese locali che fondano il loro utile sulla stagione turistica. Per tutte le attività diverse da quelle annuali il costo verrà determinato calcolando i giorni di effettiva attività (per i balneari, ad esempio, da maggio a settembre) con un aumento del 50% del costo determinato per frazioni di anno, oltre la maggiorazione di 0,40€. al mq. Un ulteriore salasso determinato da questa politica di lacrime e sangue che i cittadini stanno subendo da maggio 2012. E’ stata approvata, in riferimento all’aliquota sui servizi, il massimo dell’aliquota 0,40, senza conoscere con certezza se è idonea ai costi da ripartire. Questo regolamento risulta carente di tutte quelle azioni che stabiliscono di conoscere l’applicabilità e le corrette modalità da eseguire, per determinare la riduzione della quota variabile della tariffa derivante dalla raccolta differenziata, ed anche non sono state previste le massime riduzioni tariffarie per tutti i casi citati dal D.L. 201/2011. Per tutti questi motivi esposti il gruppo Uniti Rilanciamo Praia vota in modo sfavorevole al regolamento così come presentato.”*

**A questo punto**

**Ciò premesso;**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, al cui comma 1 recita *” A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni”*;

**VISTA** la Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 22/06/1998 di *“Assimilazione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche”* Delibera quest’ultima che costituisce il presupposto necessario per l’espletamento del servizio in via *“esclusiva”* da parte del comune nonché presupposto impositivo verso i produttori dei rifiuti di cui all’oggetto della delibera stessa;

**VISTO** l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

**TENUTO CONTO** che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel comune di PRAIA A MARE la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

**CONSIDERATO** che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

**VISTO** l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell’anno successivo....”*;

**VISTO** l'art. 14 del D.L. n. 201/2011 comma 23. *“Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente”*.

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

**VISTO** in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**ESAMINATO** l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 38 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, di cui all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e ss. mm. ii., convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 *“ Statuto dei diritti del contribuente”*, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

**TENUTO CONTO** che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

**RILEVATO** che le esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

**RITENUTO** di approvare il suddetto regolamento;

**ACQUISITI** ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del

Servizio Finanziario;  
**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
**VISTO** lo Statuto comunale;  
**UDITI** gli interventi  
**VISTO** lo statuto comunale;

Con votazione 7 favorevoli e 1 contrario (Marsiglia Francesco)

### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto di n. 38 articoli che allegato alla presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";
- 4) Di determinare le tariffe del tributo e delle relativa maggiorazione annualmente con specifica deliberazione.
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, in rispetto delle prescrizioni riportate all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 .

successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione 7 favorevoli e 1 astenuto (Marsiglia Francesco)

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del T.U. 267/2000 del testo vigente.



**Comune di Praia a Mare**  
Provincia di COSENZA

# **Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi**

**Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Istituzione del tributo</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Componenti del tributo</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Presupposto</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Soggetti passivi</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Tariffa del tributo</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Determinazione della base imponibile</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Determinazione delle tariffe del tributo</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Piano finanziario</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
<i>Art. 17 -</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>
<i>Art. 18 -</i>	<i>Zone non servite</i>
<i>Art. 19 -</i>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
<i>Art. 20 -</i>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>
<i>Art. 21 -</i>	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>
<i>Art. 22 -</i>	<i>Riduzioni tariffarie</i>
<i>Art. 23 -</i>	<i>Altre riduzioni ed esenzioni</i>
<i>Art. 24 -</i>	<i>Tributo giornaliero</i>
<i>Art. 25 -</i>	<i>Componente servizi del tributo</i>
<i>Art. 26 -</i>	<i>Tributo provinciale</i>
<i>Art. 27 -</i>	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>
<i>Art. 28 -</i>	<i>Riscossione</i>
<i>Art. 29 -</i>	<i>Rimborsi e compensazioni</i>
<i>Art. 30 -</i>	<i>Importi minimi</i>
<i>Art. 31 -</i>	<i>Funzionario responsabile</i>
<i>Art. 32 -</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
<i>Art. 33 -</i>	<i>Accertamento con adesione</i>
<i>Art. 34 -</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>
<i>Art. 35 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>
<i>Art. 36 -</i>	<i>Trattamento dati personali</i>
<i>Art. 37 -</i>	<i>Norma di rinvio</i>
<i>Art. 38 -</i>	<i>Norme transitorie e finali</i>
<i>All. 1</i>	<i>Tab. categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>

**Art. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Praia a Mare, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del regolamento di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 06/12/2011, n. 201 e, in via transitoria, fino all'anno successivo all'entrata in vigore di quest'ultimo, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

**Art. 2**  
**ISTITUZIONE DEL TRIBUTO**

1. Nel comune di Praia a Mare è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dal regolamento previsto dall'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011.

**Art. 3**  
**COMPONENTI DEL TRIBUTO**

1. Il tributo si articola in due componenti:
  - a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
  - b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 25 del presente regolamento.

**Art. 4**  
**PRESUPPOSTO**

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 6.

**Art. 5**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

**Art. 6**  
**LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. *Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.*
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

**Art. 7**  
**LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
  - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
    - Utenze domestiche**
    - *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
    - *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
    - *locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;*
    - *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
    - *superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.*
  - Utenze non domestiche**
  - *locali dove si producono esclusivamente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;*
  - *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
  - *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
  - *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
  - *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

**Art. 8**  
**PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 27 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
3. In caso di mancata indicazione nella denuncia delle superficie produttive di rifiuti speciali, l'esenzione prevista non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione e l'idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti di cui al comma precedente.

**Art. 9**  
**TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. In via transitoria, a norma dell'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, fino all'anno successivo all'entrata in vigore del regolamento statale di individuazione dei criteri per la determinazione della tariffa, si applicano le disposizioni del D.P.R. 158/1999.

**Art. 10**  
**DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data:
  - a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.  
*In prima applicazione la base imponibile sarà rappresentata dalle superfici ai fini TARSU, stabilendo di effettuare le dovute rettifiche per la bonifica del dato imponibile entro il 30/10/2013.*  
*Si precisa che i risultati delle rettifiche sulla base imponibile, produrranno i loro effetti istantaneamente con riflesso diretto già sulla prima rata utile.*
  - b. Per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte *non incluse nella superficie catastale di cui al precedente punto*<sup>1</sup>, dalla superficie calpestabile.
2. Per gli immobili ai quali si applica il criterio della superficie catastale già denunciati ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, di cui al capo III del D.Lgs 507/93 (Tarsu), la superficie è modificata d'ufficio dal Comune che provvede a darne apposita comunicazione agli interessati a seguito dell'incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del Territorio, secondo le modalità stabilite dall'apposito provvedimento del Direttore della predetta Agenzia.

<sup>1</sup> Tale specificazione ha lo scopo di chiarire che ove nel computo della superficie catastale di talune unità immobiliari (a destinazione ordinaria ma non ad uso abitativo) sia computata anche l'area pertinenziale, tassabile in virtù delle norme dell'art. 14 del D.L. 201/2011, quest'ultima non deve essere autonomamente dichiarata, scomputando il tributo per il tramite del fabbricato a cui è asservita. In ogni caso la stessa può anche omettersi, attendendo chiarimenti ufficiali.

3. La comunicazione di cui al comma precedente è inviata al soggetto denunciante l'immobile ai fini dell'applicazione della Tarsu.
4. Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari catastali dell'immobile di provvedere alla presentazione all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio della planimetria catastale dell'immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19/04/1994, n. 701.
5. Nelle more della presentazione della planimetria catastale, il tributo viene calcolato a titolo di acconto sulla base della superficie convenzionale determinata dall'Agenzia del Territorio con gli elementi in possesso della stessa o in mancanza mediante predisposizione di apposito accertamento da parte degli uffici competenti dell'ente. Una volta determinata l'effettiva superficie catastale, in seguito alla presentazione della planimetria, il Comune provvederà al conguaglio del tributo dovuto.
6. Il medesimo criterio di cui al precedente comma 5 è utilizzato per la determinazione della superficie imponibile delle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n. 122, come integrato dall'art. 2, comma 5-bis, del D.L. 29/12/2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla Legge 26/01/2011, n. 10.
7. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 lettera b) per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
8. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

#### **Art. 11**

#### **ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

#### **Art. 12**

#### **COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.  
In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 ed in via transitoria dal D.P.R. 158/1999.
2. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, nelle more dell'emanazione del regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
3. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

**Art. 13**  
**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 o, fino all'anno successivo a quello di emanazione dello stesso, dal D.P.R. 158/1999.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. Fino all'anno successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, in virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
  - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
  - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
6. Fino all'anno successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, in virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi.

**Art. 14**  
**PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario è redatto dall'Ente, in quanto soggetto gestore del servizio, e viene rimesso al Consiglio Comunale per la sua approvazione entro i termini previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
2. Il piano finanziario comprende:
  - a. il programma degli investimenti necessari;
  - b. il piano finanziario degli investimenti;
  - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - d. le risorse finanziarie necessarie.

3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
  - a. il modello gestionale ed organizzativo;
  - b. i livelli di qualità del servizio;
  - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
  - d. indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
  - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

### **Art. 15**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, *si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.*
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

### **Art. 16**

#### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Fino all'anno successivo a quello di entrata in vigore del regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 30

giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale all'Ufficio Tributi, ad altri eventuali uffici coinvolti nonché al sindaco ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
  - a. anziano collocato in casa di riposo;
  - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 27. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti corrispondenti al nucleo familiare medio risultante nel comune e composto da 4 componenti, salva sempre la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.  
*(si rappresenta che tale criterio è meramente suppletivo dell'omissione del dato da parte del contribuente nella dichiarazione e sull'ammissibilità della prova contraria da parte del contribuente).*
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune e composto da 4 componenti, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art.27 dei soggetti fisici che occupano l'immobile. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

#### **Art. 17**

### **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 27, comma 2, il possesso.  
L'obbligazione tributaria cessa il mese in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 27.
2. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 27.

#### **Art. 18**

### **ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, *nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità*
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% (*minimo 60%*) se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1200 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 27 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

#### **Art. 19**

### **MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

#### **Art. 20**

### **RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati *isole ecologiche*, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente, non inferiore a 50,00 Kg per tipologia di materiale.
2. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 25 % della quota variabile della tariffa.

#### **COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

3. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 50% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore della tributo la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del 30/03/2013.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

#### **Art. 21**

### **RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo esclusivamente per la quota variabile.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 40% della sola quota variabile del tributo.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30/03 dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via

sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente  $K_d$ ) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

#### **Art. 22**

#### **RIDUZIONI TARIFFARIE**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta, per la sola quota variabile, nelle seguenti ipotesi:
  - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 10%;
  - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 5%;
  - c. fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 5%.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

#### **Art. 23**

#### **ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI**

Ai sensi dell'art. 14, comma 19, il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.

#### **Art. 24**

#### **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 25.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### **Art. 25**

#### **COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO**

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
3. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1 fino a 0,40 € /mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.
4. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'art. 22, la riduzione prevista per le zone non servite (art. 18), la riduzione in caso di mancato svolgimento del servizio (art. 19), le riduzioni previste dai precedenti articoli 20 e 21, per le utenze domestiche e non domestiche e le altre riduzioni ed esenzioni di cui al precedente articolo 23.
5. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
6. Per l'anno 2013, la maggiorazione prevista dal presente articolo viene fissata pari a 0,40€/mq.

#### **Art. 26**

#### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 25.

#### **Art. 27**

#### **DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 15 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC all'indirizzo [protocollo.praia@asmepec.it](mailto:protocollo.praia@asmepec.it).  
La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del certificato di ricevimento nel caso di invio a mezzo PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 15 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

#### Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

#### Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 15 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

## **Art. 28**

### **RISCOSSIONE**

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno quattro rate trimestrali (*è possibile stabilire un numero di rate diverso ed una diversa periodicità*), scadenti alla fine del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di giugno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

## **Art. 29**

### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 28, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento  
Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

## **Art. 30**

### **IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 25 e del tributo provinciale di cui all'art. 26 è inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

**Art. 31**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

**Art. 32**  
**VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 27, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale.

**Art. 33**  
**ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

**Art. 34**  
**SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

**Art. 35**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

**Art. 36**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

**Art. 37**  
**NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.Lgs 201/2011 e, in via transitoria fino all'anno successivo a quello di entrata in vigore del citato regolamento statale, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei

rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

### **Art. 38** **NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini del Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall'interessato entro il termine del 30/03/2013. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dal comma 4 dell'art. 16 del presente regolamento.
5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
6. Il nuovo sistema di prelievo sostituisce quello attualmente in vigore:
  - a) la tassa di smaltimento dei rifiuti prevista dal D.Lgs 15.11.1997 n. 507
  - b) la tariffa speciale per la gestione dei rifiuti assimilati previsti dall'art. 195 com. 2 lett. e) del D.Lgs 152/2007;
  - c) le addizionali ex ECA-MECA



**Comune di Praia a Mare**  
Provincia di COSENZA

# **Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi**

## **ALLEGATO I**

**Tabelle categorie UtENZE con omogenea potenzialità di produzione dei  
rifiuti**

Approvato con  
delibera del

## UTENZE DOMESTICHE

### *a. CLASSIFICAZIONE*

<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>	
1	Nucleo Familiare con 1 componente
2	Nucleo Familiare con 2 componenti
3	Nucleo Familiare con 3 componenti
4	Nucleo Familiare con 4 componenti
5	Nucleo Familiare con 5 componenti
6 o più	Nucleo Familiare con 6 o più componenti

### *b. Tariffa fissa per utenza domestica di n componenti e superficie S:*

$$TFd_{(n,S)} = [CFd / \sum_n (S_{(n)} * Ka_{(n)})] * S * Ka_{(n)}$$

$S_{(n)}$  = Totale superfici utenze domestiche con n componenti.

$Ka_{(n)}$  = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici in funzione del numero dei componenti l'utenza domestica. Il coefficiente è adimensionale;

$CFd$  = Totale dei costi fissi domestici;

Il termine  $Ka_{(n)}$  può assumere 6 valori in dipendenza del numero di persone componenti l'utenza domestica.

Il termine fra parentesi quadre è una costante e pertanto il loro prodotto ha la forma di un costo per unità di superficie: è la tariffa fissa di riferimento per le utenze domestiche, ovvero il suo prodotto per la superficie determina la tariffa fissa di tali utenze ed assume un diverso valore per ciascuna delle 6 classi di utenza.

### *c. Tariffa variabile per utenza domestica di n componenti:*

$$TVd_{(n)} = [CV_d / \sum_n (N_{(n)} * Kb_{(n)})] * Kb_{(n)}$$

$N_{(n)}$  = Totale numero utenze domestiche con n componenti.

$Kb_{(n)}$  = Coefficiente proporzionale di produttività in funzione del numero dei componenti dell'utenza domestica. Il coefficiente è adimensionale;

$CV_d$  = Totale dei costi variabili domestici.

Il termine  $Kb_{(n)}$  può assumere 6 valori in dipendenza del numero di persone componenti l'utenza domestica.

Il termine fra parentesi quadre è una costante e pertanto ha la forma di un costo puro: è la tariffa variabile di riferimento per le utenze domestiche.

## UTENZE NON DOMESTICHE

### *a. CLASSIFICAZIONE*

<i>CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE</i>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di eredità
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste

27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club

**b. Tariffa fissa per utenza non domestica di superficie S:**

$$TFnd_{(ap,S)} = [CFnd / \sum_{ap}(S_{(ap)} * Kc_{(ap)})] * S * Kc_{(ap)}$$

$S_{(ap)}$  = Totale superfici di una classe di utenze non domestiche;

$Kc_{(ap)}$  = Coefficiente potenziale che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuti connessa al tipo di attività produttiva. Il coefficiente è adimensionale;

$CFnd$  = Totale dei costi fissi non domestici.

Il termine  $Kc_{(ap)}$  può assumere 30 valori in dipendenza del tipo di utenza non domestica.

Il termine fra parentesi quadre è una costante e pertanto il loro prodotto ha la forma di un costo per unità di superficie: è la tariffa fissa di riferimento per le utenze non domestiche, ovvero il suo prodotto per la superficie determina la tariffa fissa di tali utenze ed assume un diverso valore per ciascuna delle 30 classi di utenza non domestica.

**c. Tariffa variabile per utenza non domestica di superficie S:**

$$TVnd_{(ap,S)} = [CVnd / \sum_{ap}(S_{(ap)} * Kd_{(ap)})] * S * Kd_{(ap)}$$

$S_{(ap)}$  = Totale superfici di una classe di utenze non domestiche.

$Kd_{(ap)}$  = coefficiente di produzione rifiuti, in kg/mq, connessi al tipo di attività produttiva.

$CVnd$  = Totale dei costi Variabili non domestici.

Il termine  $Kd_{(ap)}$  può assumere 30 valori in dipendenza del tipo di utenza non domestica;

Il termine fra parentesi quadre è una costante e pertanto il loro prodotto ha la forma di un costo per unità di superficie: è la tariffa variabile di riferimento per le utenze non domestiche, ovvero il suo prodotto per la superficie determina la tariffa variabile di tali utenze ed assume un diverso valore per ciascuna delle 30 classi di utenza non domestica.

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) – DETERMINAZIONI.**

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000

**SI ATTESTA**

che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta trova copertura finanziaria :

Intervento N. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

TOTALE : € \_\_\_\_\_

Praia a Mare, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA**  
(Rag. G. Greco)

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000, sulla presente proposta

**SI ESPRIME**

A) ai fini della regolarità tecnica:

parere favorevole

parere contrario



**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
(Dott.ssa Patrizia Laprovitera)

Praia a Mare, li 21/12/2012

B) ai fini della regolarità contabile:

parere favorevole

parere contrario

non dovuto

Praia a Mare, li 21.12.2012

**IL RESPONSABILE**  
(Rag. G. Greco)

Si dispone che la presente proposta venga portata all'attenzione della prossima seduta di:

GIUNTA COMUNALE -  CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA**

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 28.12.2012


LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

**F.to IL SINDACO**  
Antonio Praticò

**F.to IL SEGRETARIO**  
Dott.ssa Algieri Santa Rosaria

**E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.**

**IL SEGRETARIO**  
Dott.ssa Algieri Santa Rosaria



La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio il giorno 03/01/2013 rimanendovi per 15gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e cioè fino a tutto il 18/01/2013.

**IL SEGRETARIO**  
F.to Dott.ssa Algieri Santa Rosaria

E' divenuta ESECUTIVA.

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

X Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale al n° 3 per 15 giorni consecutivi dal 03/01/2013 al 18/01/2013

**IL MESSO COMUNALE**  
f.to Sig. Campagna Vincenzo